

tale, punita quale ‘*crimen*’ dalla legislazione romano-cristiana, fino agli effetti della riconversione di ebrei alla fede dei Padri, dopo essere stati condotti – in misura più o meno coattiva – al Cristianesimo⁷². Chiude un utile, quanto opportuno, indice delle costituzioni imperiali⁷³, nonché *Addenda* di natura bibliografica⁷⁴.

Altrettanto interessanti risultano essere le pagine deputate ad illustrare profili di diritto familiare.

Alludo ai due studi intitolati *Il problema dei matrimoni fra Ebrei e Cristiani nella legislazione imperiale e in quella della Chiesa (IV-VI secolo)*⁷⁵ – in cui, sulla base di un attento reperimento delle fonti ecclesiastiche e giuridiche⁷⁶, si affronta

⁷² Per le parti relative al periodo pagano e a quello cristiano, si veda, rispettivamente, ID., *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 465 e ss., e 481 e ss.

⁷³ *Ibid.*, 494.

⁷⁴ *Ibid.*, 495 e s.

⁷⁵ *Ibid.*, 423-436 (già in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, VII, Napoli, 1988, 213-224).

⁷⁶ Cfr. cann. 15-16, 69 e 78, Conc. di Elvira (300-306 d.C.? – o forse fino al 312: vd. oltre, nt. 96); can. 19, Conc. di Orléans (533 d.C.) e can. 6, Conc. di Clermont (535 d.C.), per le prime; CTh. 3.7.2, CTh. 9.7.5, CTh. 16.8.6; C. 1.9.6, per le seconde. Per quanto concerne i primi due concilii citati, si veda, rispettivamente, C. J. HEFELE, *Histoire*, I.1, cit., 221 e ss., e 33 e nt. 11 (con bibliografia).

Alfredo Mordechai Rabello, *Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell’Impero Romano*, scelti e raccolti da F. Lucrezi, Tomi I-II.

1. Con la raccolta dei lavori, che si usa definire ‘minori’, di uno Studioso del valore di Alfredo Mordechai Rabello – raccolta dovuta alla encomiabile iniziativa di Francesco Lucrezi – l’Ateneo del Salento apre in modo eccellente la sezione degli ‘Studi giuridici’ nella sua ‘Collana scientifica’, editorialmente elegante.

L’opera risulta tanto più meritoria in quanto contribuisce a far conoscere, in una visione a tutto campo, la statura scientifica ed umana di Rabello, professore emerito di storia del diritto e diritto comparato nella Hebrew University of Jerusalem; professor of Law nello ‘Zefar Academic College’; professore di diritto ebraico (per la ‘cattedra Goren-Goldstein’) presso l’Università degli Studi di Milano¹.

¹ I dati sono stati tratti da A.M. RABELLO, *La responsabilità penale dei minori in diritto ebraico (periodo biblico e talmudico con note comparative con il diritto romano)*, in *Studi in onore di R. Martini*, III, Milano, 2009, 189, sub * (circa

Chi ha avuto occasione di frequentare lo studioso italo-israeliano, infatti, non può non ritrovare anche nelle sue pagine quel tratto riservato e sobrio, ma allo stesso tempo profondamente umano e capace di comprensione, che emerge integralmente fin dalla *Nota* che è stata premessa al primo tomo².

Pur nella brevità di quelle pagine, infatti, Rabello riesce a disegnare – con una semplicità pari alla rilevanza degli argomenti narrati – l’arco della sua vita, passando anche attraverso l’esperienza drammatica, personale e familiare, della Shoà, nella quale riesce, in ogni caso, ad inserire una forte carica positiva.

E così – come sottolinea Lucrezi – anche di fronte «alla recente riproposizione, da parte del Vaticano, della preghiera del Venerdì San-

il contributo, in sé considerato, vd. oltre, § 7.2, e nt. 135).

² Cfr. A.M. RABELLO, *Nota*, in ID., *Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell’Impero Romano* scelti e raccolti da Francesco Lucrezi, I, Soveria Mannelli, 2009, 15-17. Io stesso – che ho avuto la fortuna di conoscere lo Studioso, grazie ai rapporti di profonda amicizia che lo legavano al mio maestro, il professor Giorgio Luraschi, recentemente scomparso – ne ho sempre apprezzato il tratto umano solido, limpido, tollerante.

convertiti alla religione di Israele. La riflessione intorno a questo problema è affrontata nel lavoro sull’atteggiamento di Roma verso le conversioni all’ebraismo⁶⁹, a cui è premessa una bella *Nota personale* dell’Autore circa la possibilità di giungere al superamento delle divisioni tra ebrei, cristiani e musulmani – tanto dolorosamente sperimentate in Palestina – in primo luogo attraverso lo scambio fecondo delle rispettive esperienze culturali⁷⁰.

Molti sono i profili indagati da Rabello, sempre scanditi secondo la periodizzazione familiare all’Autore in epoca ‘pagana’ e in epoca ‘cristiana’: conversione, proselitismo – e sua identificazione con il concetto di ‘ateismo’, nonché suoi rapporti con la pratica rituale della circoncisione⁷¹ – rinuncia alla fede cristiana intesa come ‘apostasia’ e, in quanto

⁶⁹ *Ibid.*, 461-496 (già in *La condition des ‘autres’ dans les systèmes juridiques de la Méditerranée*, a cura di F. Castro - P. Catalano, Paris, 2004, 133-166; in A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 461; per semplice refuso, nel volume qui censito, l’espressione ‘les systèmes juridiques’ è riportata al singolare).

⁷⁰ *Ibid.*, 463-464; e vd. anche, più sotto, § 8 (in fin.), in cui riemerge il tema, laddove Rabello narra la vicenda personale, nelle pagine *Un Israeliano a Congresso al Cairo* (vd. anche sopra, ntt. 19 e 20).

⁷¹ Vd. anche sopra, § 4.1 (e, in particolare, ntt. 32, 34 e 38-39).

I lavori ora censiti manifestano, nel loro insieme, uno tra i principali interessi storico-giuridici coltivati dall'Autore, ossia la politica legislativa degli imperatori romani verso gli appartenenti alla religione ebraica. E questo stesso argomento costituisce, per così esprimersi, il cuore di un altro studio – sintetico quanto efficace – intitolato appunto *Attitude des empereurs romains à l'égard des Juifs*⁶⁶, che va dagli esordi del principato, in cui Augusto «continua tout comme Jules César à exercer une politique favorable aux Juifs»⁶⁷, fino all'epoca di Giustiniano, con il quale viene portata a termine – tra fasi alterne – «l'œuvre en établissant une législation spéciale à l'égard des Juifs, laquelle législation avait pour but clair et avoué d'amener les Juifs au sein de l'Église»⁶⁸.

Va da sé che, in questo ambito, non poteva non radicarsi una tenace politica legislativa dovuta agli imperatori contro coloro che – già appartenendo al cristianesimo – si fossero

⁶⁶ *Ibid.*, 403-411 (e cfr. *Conscience et liberté*, XXIV, 1982, 46-52).

⁶⁷ Così ID., *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 406.

⁶⁸ *Ibid.*, 411. Una simile impostazione sembra essere alla base della 'preghiera del Venerdì Santo', per gli Ebrei, come modificata per volontà dell'attuale Pontefice, e di cui si è detto più sopra, nt. 2.

to per la conversione degli ebrei»³, Rabello, «col suo consueto ottimismo», ha osservato «che, nonostante tutto, non sarebbe [...] facile, per nessuno, annullare le conquiste della Nostra Aetate e gli ulteriori progressi raggiunti durante il pontificato di Giovanni Paolo II». Nella dichiarazione conciliare appena richiamata si affermava, infatti, senza mezzi termini

³ Si allude, in questa sede, alla *Nota della Segreteria di Stato riguardante le nuove disposizioni del Santo Padre Benedetto XVI per le celebrazioni della liturgia del Venerdì Santo*, pubblicata il 4 febbraio 2008, e così redatta: «Con riferimento alle disposizioni contenute nel *Motu proprio 'Summorum Pontificum'*, del 7 luglio 2007, circa la possibilità di usare l'ultima stesura del *Missale Romanum*, anteriore al Concilio Vaticano II, pubblicata nel 1962 con l'autorità del beato Giovanni XXIII, il Santo Padre Benedetto XVI ha disposto che l'*Oremus et pro Iudaeis* della Liturgia del Venerdì Santo contenuto in detto '*Missale Romanum*' sia sostituito con il seguente testo: '*Oremus et pro Iudaeis Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum. Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterna Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen*'. Tale testo dovrà essere utilizzato, a partire dal corrente anno, in tutte le Celebrazioni della Liturgia del Venerdì Santo con il citato *Missale Romanum*» [cfr. *AAS*, C, 2008].

– e interrompendo nettamente, con questo, una pericolosa tradizione secolare, che, a partire dall’interpretazione distorta del versetto di Mt. 27.25, relativo alla ‘lavanda delle mani’ di Pilato, fomentava il convincimento della ‘colpa iudaica’ nella morte di Gesù – che «se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo [cfr. Gv. 19.6], tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione, non può essere imputato né indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi, né agli Ebrei del nostro tempo». Questi concetti innovativi, del resto, insieme all’affermazione esplicita della ‘ebraicità’ di Gesù, sono stati ribaditi a più riprese da Giovanni Paolo II, di cui resta emblematico, fra molti pronunciamenti, il discorso tenuto durante l’incontro con la Comunità ebraica di Roma, nella storica visita – la prima di un Pontefice – alla Sinagoga di Roma, il 13 aprile 1986⁴.

⁴ Per la citazione cfr. F. LUCREZI, *Premessa*, in A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 11. Non pare fuori di luogo ricordare che, con il nome di ‘*Nostra aetate*’ ci si riferisce – attraverso le parole d’esordio – alla *Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane*, emanata dal Concilio Vaticano II il 28 ottobre 1965, a firma di Papa Paolo VI, documento che affronta, al cap. IV, le relazioni con la religione ebraica

frontare il delicato problema connesso all’osservanza del giorno di Sabato, nonché delle altre feste ebraiche, all’interno dell’impero romano, tanto in epoca pagana⁶² quanto in epoca cristiana⁶³.

Segue una *Appendice* relativa alla festa di Purim (ossia ‘*il digiuno di Ester*’) – peraltro oggetto di un importante provvedimento di Teodosio II, intorno a cui vi è, inoltre, uno specifico contributo del Rabello⁶⁴ – e a quella di Pasqua⁶⁵.

rato lo sviluppo subito dalla Mishnà nei secoli successivi alla sua redazione: i trattati mishnàici, infatti, venivano analizzati, e commentati, nella ‘discussione’ (cosiddetta ‘*gēmārā*’) generata dai maestri (‘*rabbi*’), che nelle sessioni periodiche delle accademie talmudiche discutevano i testi giuridici: cfr. H.-J. BECKER, voce *Talmud*, in G. MÜLLER [ed.], *Theologische Realenzyklopädie - TRE.*, XXXII, Berlin, 2001, 626-636 (con bibliografia).

⁶² Cfr. *ibid.*, 387 e ss.

⁶³ Cfr. *ibid.*, 395 e ss.

⁶⁴ Si veda il lavoro: *The first Law of Theodosius II and Celebration of Purim*, in ID., *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 413-422 (già edito in *Christian News from Israel*, XXI, 1974, 159-166). Il provvedimento imperiale a cui si fa riferimento è contenuto in CTh. 16.8.18, ed è stato emanato il 29 maggio 408. Per il nome e le notizie circa le origini storiche della festa, cfr., nell’A.T., il libro di Ester 3,8-11 e 4,13-15.17 (in particolare).

⁶⁵ Cfr. *ibid.*, 390 e s., e 399 e ss.

analizzate secondo gli ordini della Mishnà e secondo il Talmud di Èretz Israèl (altrimenti detto ‘di Gerusalemme’)⁶¹, per giungere ad af-

⁶¹ Cfr., rispettivamente, *ibid.*, 373 e ss., e 382 e ss. La Mishnà (o Mišnah, dal verbo ‘šānāh’ ossia ‘ripetere - insegnare’) è costituita da una collezione di trattati prodotti dalla riflessione rabbinica, nati sulla base del Pentateuco e raccolta tra la fine del primo ed il corso del terzo secolo d.C.; essa rappresenta quella che viene definita ‘legge orale’, in contrapposizione alla ‘legge scritta’ rappresentata, appunto, dai primi cinque libri della Bibbia; è divisa in sei ordini (‘sédhler’), ciascuno dei quali suddivisi in trattati (‘massekhtôth’); ciascun trattato (‘massékhetth’) è composto da capitoli (‘pěraqîm’); i capitoli contengono, a loro volta, varie norme legali oggetto dell’insegnamento (appunto ‘mišnājôth’, che nel Talmud palestinese – vd. appena oltre – assumono il nome di ‘norme per la prassi’, o ‘hālākhôth’, indicando espressamente la loro finalità di regolamentazione della vita dei fedeli): cfr. G. MAYER, voce *Mischna*, in G. MÜLLER [ed.], *Theologische Realenzyklopädie - TRE.*, XXIII, Berlin, 1994, 203-208 (con bibliografia). Il Talmud, che significa ‘studio’ o ‘insegnamento’, dà il nome, invece, a due opere (il Talmud babilonese, o ‘babhlî’, più noto e diffuso, e quello palestinese, o ‘jěrûšalîm’ o, più anticamente, detto ‘di Èretz Israèl’), le quali racchiudono la dottrina tradizionale dell’ebraismo, anch’essa di natura soprattutto giuridico-religiosa (sia civile sia penale), costruita sulla base dell’opera dei dottori Amorei di Babilonia e di Palestina tra il principio del terzo secolo e la fine del quinto d.C. Il Talmud può essere conside-

(data l’importanza storica del tema, con la dimensione ‘culturale’ implicata, sembra opportuno riportare l’intera sezione del documento: «Scrutando il mistero della Chiesa, questo sacro concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del nuovo testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. I La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. I Essa afferma che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede [cfr. Gal. 3.7], sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e che la salvezza della chiesa è misteriosamente prefigurata nell’esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. Per questo la chiesa non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell’antico testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l’antica alleanza, e che essa si nutre della radice dell’ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell’ulivo selvatico che sono i popoli pagani [cfr. Rm. 11,17-24]. La Chiesa crede infatti che Cristo, la nostra pace, ha riconciliato gli ebrei e i popoli pagani per mezzo della sua croce e dei due ha fatto uno solo in se stesso [cfr. Ef. 2,14-16]. La chiesa ha pure sempre davanti agli occhi le parole dell’apostolo Paolo riguardo agli uomini della sua stirpe, «ai quali appartengono l’adozione filiale, la gloria, i patti di alleanza, la legge, il culto e le promesse, essi che sono i discendenti dei patriarchi e dai quali è Cristo secondo la carne» [Rm. 9,4-5], figlio di Maria vergine. Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta e colonne della chiesa, e quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mon-

do il vangelo di Cristo. I Come attesta la sacra scrittura, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata [cfr. Lc. 19,44]; gli ebrei, in gran parte, non hanno accettato il vangelo, e anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione [cfr. Rm. 11,28]. Tuttavia, secondo l'apostolo, gli ebrei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui chiamata sono senza pentimento [Cf. Rm. 11,28-29; Conc. Vat. II, cost. dogm. sulla Chiesa '*Lumen Gentium*': AAS, LVII, 1965, 20]. Con i profeti e con lo stesso apostolo, la chiesa attende il giorno che solo Dio conosce in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola voce e «lo serviranno appoggiandosi spalla a spalla» [Sof. 3,9 e cfr. Is. 66,23; Sal. 65,4; Rm. 11,11-32]. I Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune ai cristiani e agli ebrei, questo sacro concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo. I E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo [cfr. Gv. 19,6], tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione non può essere imputato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi, né agli Ebrei del nostro tempo. I E se è vero che la chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli ebrei tuttavia non devono essere presentati né come rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla sacra scrittura. Pertanto tutti nella catechesi e nella predicazione della parola di Dio facciano attenzione a non insegnare alcunché che non sia conforme alla verità del vangelo e dello spirito di Cristo. I La Chiesa inoltre, che eseca tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore

mano, la *Chronological Table*, l'*Index of Subjects*, e l'indice generale della fonti⁵⁶.

Alcuni tra i temi fondamentali del contributo in lingua inglese, appena descritto, si ritrovano, in sintesi efficace, nello scritto immediatamente seguente volto ad illustrare la situazione giuridica degli ebrei all'interno dell'impero⁵⁷, in cui ci si occupa, infatti, del diritto di cittadinanza, dei *privilegia*, dell'organizzazione e dello stato personale del Popolo eletto nella importante fase storica analizzata⁵⁸.

Gli interventi che seguono sono finalizzati ad indagare alcune questioni particolari, peraltro sempre in modo pertinente rispetto alla raccolta generale, e alla sezione specifica, in particolare.

Il primo di questi – scritto dall'Autore in memoria del padre, Emilio Marco Rabello⁵⁹ – è dedicato a 'diritto' e 'feste degli Ebrei'⁶⁰,

⁵⁶ Cfr., rispettivamente, *ibid.*, 333-334; 335-339; 339-341; 342-345 e 346-349.

⁵⁷ Cfr. *ibid.*, 351-370 (contributo pubblicato in *Gli ebrei nell'impero romano*, a cura di A. Lewin, Firenze, 2001, 125-142).

⁵⁸ Cfr., rispettivamente, *ibid.*, 353-355; 355-359; 359-367 e 367-370.

⁵⁹ *Ibid.*, 373.

⁶⁰ Cfr. *ibid.*, 371-401 (e cfr. *Gli ebrei nell'impero romano*, cit., 295-323).

Una seconda parte del lavoro concerne lo studio dell'organizzazione centrale e di quella periferica degli ebrei all'interno dell'impero⁵¹, nonché il complesso problema della cittadinanza – fino all'avvento della cosiddetta *constitutio antoniniana*⁵²; ancora: lo *status personarum* e l'esercizio del diritto privato⁵³; l'ampio e complesso intreccio delle norme regolatrici la giurisdizione, sia interna sia nel riconoscimento ricevuto dall'autorità romana, fino agli anni 63-70 dell'era cristiana, con il conseguente evento epocale della 'Diaspora'⁵⁴.

Chiude il meticoloso reticolo analitico un'ultima parte miscellanea in cui spiccano, tra altro, le considerazioni in merito alle 'funzioni pubbliche' rivestite da appartenenti all'ebraismo all'interno dell'amministrazione imperiale, e alle condizioni economiche degli stessi⁵⁵. Utili, quanto interessanti, le tavole dedicate alle fonti giuridiche romane relative al trattamento degli ebrei nell'ordinamento ro-

The Tribute to the Patriarch [pp. 299-300], *Apostoli* [p. 300].

⁵¹ Cfr., rispettivamente, *ibid.*, 300 e ss., e 306 e ss.

⁵² Cfr. *ibid.*, 311 e ss.

⁵³ Cfr. *ibid.*, 316 e 317.

⁵⁴ Cfr. *ibid.*, 318 e ss.

⁵⁵ Cfr. *ibid.*, 328 e ss.

del patrimonio che essa ha in comune con gli ebrei e spinta non da motivi politici ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque. | Del resto Cristo, come la chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in virtù del suo immenso amore, si è volontariamente sottomesso alla sua passione e morte a causa dei peccati di tutti gli uomini, affinché tutti gli uomini conseguano la salvezza. Il dovere della chiesa, nella sua predicazione, è dunque di annunciare la croce di Cristo come segno dell'amore universale di Dio e come fonte di ogni grazia»; versione italiana tratta da *Enchirion Vaticanum*, 1. *Documenti del Concilio Vaticano II. Testo ufficiale e traduzione italiana*¹¹, Bologna, 1979, 480-485). Va pur detto, per onestà, che il mutamento della preghiera per il Venerdì santo, laddove sia forse censurabile in termini di 'opportunità', non può dirsi del tutto avulso dal senso complessivo della dichiarazione conciliare (si veda, soprattutto, l'esortazione finale, anche se in quel punto è maggiore l'attenzione alla 'salvezza universale', che, di per sé, sembra prescindere dalla appartenenza al cristianesimo o ad un'altra religione). Sul versetto di Mt. 27.25 mi permetto di rinviare, inoltre, a M. MIGLIETTA, *Gesù e il suo processo 'nella prospettiva ebraica'*, in *Athenaeum*, XCIII, 2005, 497 e ss. (502 e ss., in particolare), e, per quanto concerne la 'ebraicità' di Gesù si veda, ora, *Catechismo della Chiesa cattolica*, Città del Vaticano, 1992, 119 [nr. 423], al cui riguardo cfr. M. MIGLIETTA, *Bellezza sempre antica e sempre nuova. Annotazioni in merito a una recente 'inchiesta' sul 'Gesù storico'*, in *Fides' Humanitas' Ius'. Studii in onore di Luigi Labruna*, V, Napoli, 2007, 3616 e ntt. 55-56.

2. La collettanea si compone di due densi tomi, per un numero complessivo di 1119 pagine (rispettivamente 551, quelle del primo tomo, e 568, quelle del secondo). Si tratta di un numero già di per sé imponente, ed ulteriormente significativo se si considera che essa raccoglie (soltanto) una parte limitata – ossia meno di un terzo – dei lavori dell'Autore. Sono stati isolati, infatti, 43 studi, su un (attuale) complesso di ben 143 saggi, articoli e voci enciclopediche⁵ pubblicati da Rabello, dal cui computo restano ugualmente escluse gran parte delle recensioni, e le segnalazioni bibliografiche⁶.

L'individuazione delle stesse modalità di selezione non è risultata – com'è anche facile

Infine, sulla visita di Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma, vd. *AAS*, LXXVIII, 1986, 1117 e ss. (*i.e. Allocutio XII. a Summo Pontifice habita in templo seu synagoga Iudaeorum Urbis*).

⁵ Cfr., infatti, A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 23-33, dall'*Elenco delle pubblicazioni*.

⁶ Cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 21 – sebbene, poi, nello stesso tomo, alle pp. 547-551, sia del tutto legittimamente accolta la recensione dedicata da Rabello al libro di F. LUCREZI, *L'uccisione dello schiavo in diritto romano e cristiano. Studi sulla 'Collatio'*, I, apparsa in *Index*, XXXV, 2007, 183-185, così come sono raccolte – cfr. più sotto, § 6.2 – alcune altre fondamentali recensioni critiche pubblicate dall'Autore.

e dedicato dall'Autore alla memoria del suo Maestro, Giuseppe Ignazio Luzzatto⁴⁶. In esso Rabello dà conto della evoluzione degli studi in materia, seguendo la scansione anche sistematica delle ricerche dovute ad uno dei maggiori esperti del tema, ossia Jean Juster, di cui l'Autore fornisce una dettagliata nota biografica⁴⁷.

Sono, quindi, oggetto di studio, per questa via, le fonti letterarie, non letterarie e giuridiche⁴⁸; l'impatto prodotto dai cosiddetti *privilegia* (compresi quelli definiti «*odiosa*») sulla vita degli ebrei, tanto nel periodo pagano, quanto in quello successivo all'avvento del Cristianesimo⁴⁹; le modalità di esercizio del culto ebraico, fino all'emanazione della giustiniana Nov. 146, περὶ Ἑβραίων, datata 533 d.C.⁵⁰.

⁴⁶ Cfr. in A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 249-250, l'appassionata, e commossa, nota dedicatoria (sub *).

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, 253 nt. 1, e cfr., in particolare, A.M. RABELLO, *A Tribute to Jean Juster*, in *Israel Law Review*, XI, 1976, 216 e ss.

⁴⁸ Cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 254 e ss.

⁴⁹ Cfr. *ibid.*, 278 e ss.

⁵⁰ Cfr. *ibid.*, 290 e ss.; seguono ancora tre paragrafi intitolati, rispettivamente, *The Half-Shekel* [pp. 298-299],

dalmata. A questo riguardo Rabello conclude con il seguente giudizio: «mi sembra [...] confermato che non si possa parlare di un periodo di persecuzioni religiose contro gli Ebrei al tempo di Diocleziano e di un cambiamento drastico rispetto alla politica di tolleranza adottata dagli ultimi Antonini e dai Severi»⁴⁴.

4.2. Come anticipato poco sopra, la *Sezione B* del volume, presenta un ampio contributo monografico – tratto dalla serie II, volume XIII, della prestigiosa opera *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt* – intitolato *The Legal Condition of the Jews in the Roman Empire*⁴⁵

⁴⁴ Così A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 216. Quanto alla politica di Antonino Pio, si veda appena sopra, nel testo a proposito della circoncisione. Per quanto concerne rapide informazioni sul Talmud, vd. oltre, nt. 61.

⁴⁵ Vd. *ibid.*, 247-349, e cfr., infatti, *ANRW*, II.13, Berlin-New York, 1980, 662-762. Si noti – *incidenter tantum* – che, probabilmente per semplice refuso, sia nella pagina introduttiva, precedente l'articolo vero e proprio [= p. 247], sia nell'Indice del volume [= p. 554], si riporta la dizione 'The Legal Conditions', al posto dell'originale 'The Legal Condition' (come si rileva, invece, a p. 249). Esatti, invece, i 'titoletti' nella parte superiore delle pagine pari del volume qui censito.

intuire – priva di sforzo. Osserva il Curatore che, «di fronte a una produzione della quantità e qualità di quella di Alfredo Rabello, pur nei limiti delle due grandi aree tematiche indicate nel sottotitolo (ossia il diritto ebraico e la condizione degli ebrei nell'impero romano), la scelta dei saggi da inserire [...] si è rivelata difficile e, talvolta, dolorosa»⁷.

Ciononostante, le 'linee guida' – per così esprimersi – risultano chiare, e coerenti con il materiale escerpito: all'interno di una produzione che spazia dal diritto romano, in quanto tale, alla storia del diritto; dal diritto ebraico, al diritto civile (sia di Èretz Israèl, sia del moderno 'Stato di Israele')⁸, ancora alle questioni giuridiche implicate dalle odierne frontiere rappresentate dalla bioetica e dal cosiddetto biodiritto, e che consentono di valutare ap-

⁷ Cfr. F. LUCREZI, *Presentazione*, in A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 8.

⁸ Si omettono, in questa sede, le note ed accese discussioni intorno alla denominazione dello 'Stato' sorto nel 1948. Basti ricordare la modifica voluta dal Presidente statunitense Harry Truman, il quale, nel sottoscrivere l'atto di riconoscimento, fece modificare (o modificò) a penna la dizione dattiloscritta di «new Jewish state» in «State of Israel»: la copia fotografica dell'importante documento può essere visionata in molti 'link'; qui rinvio ad un sito ufficiale: <http://www.archives.gov/historical-docs/todays-doc/index.html?doc-date=514>.

pieno la natura sostanzialmente ‘giurisprudenziale’ delle decisioni assunte in ambito di diritto umano e di diritto divino – solo per citare i campi di maggiore frequentazione da parte di Alfredo Mordechai Rabello – la scelta è caduta su un tema centrale negli interessi dello Studioso, ossia la posizione degli ebrei e del loro diritto, soprattutto all’interno di quella relevantissima esperienza rappresentata dall’impero romano. E questo – oltre che apprezzabile, per via della formazione romanistica dell’Autore – si comprende pienamente considerando il ruolo accademico e gli interessi scientifici dello stesso Curatore⁹.

3. All’interno dei due tomi, il materiale è stato raccolto, a sua volta, in cinque *Sezioni*, seguite da una *Appendice* finale, senza adeguarsi – di necessità – alla progressione cronologi-

⁹ Francesco Lucrezi, infatti, com’è noto, è attualmente professore ordinario di diritto romano e diritti dell’antichità nell’Università degli Studi di Salerno, ed afferisce al locale Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e della Politica. Tra le molte pubblicazioni, è opportuno qui ricordare la serie di volumi editi (e in corso di stampa) dedicati alla *Lex Dei*, o *Collatio legum*: cfr. anche <http://www3.unisa.it/catalogo-ricerca/pubblicazioni-autore/gj/LCRFNC54T12F839W>.

me anticipato, chiude la *Sezione A* del primo tomo, e, in qualche misura, opera da elemento di collegamento con la *Sezione B*, ispirata a ricerche sulla ‘condizione giuridica degli ebrei nell’impero romano cristiano’⁴² – analizza, sulla base di una variegata serie di fonti, la condizione ebraica nelle determinazioni del fondatore del ‘Dominato’. Lo scritto di Rabello colma, di fatto, una sensibile lacuna nel panorama della dottrina storico-giuridica, di per sé più attenta alla posizione, prima tollerante, e poi avversa, di Diocleziano nei confronti della religione cristiana⁴³.

Tra le fonti studiate emergono, in particolare, una interessante costituzione imperiale, salvata in Coll. 7.1, e suggestivi passi del Talmud (come, ad esempio, quello tratto dal Talmud ‘Palestinese’, ‘Avodà Zharà 5.4), da cui emergerebbe un sostanziale rispetto per le tradizioni ebraiche da parte dell’imperatore

mia Romanistica Costantiniana, II, Perugia, 1976, 157-197).

⁴² Cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 245 (e ss.).

⁴³ Vd., per tutti, A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, I, Milano, 1973, 103 e ss. (nella traduzione italiana di E. Petretti), con posizioni, peraltro, equilibrate, e tuttavia privo di accenni alle determinazioni relative alla religione ebraica.

– interpretazione, e conseguente divieto, che sarebbero stati causa non ultima della rivolta di Bar-Kochbà, avvenuta tra il 132 e il 135 d.C.³⁹.

L'equilibrio in materia sarebbe stato riportato da Antonino Pio, il quale avrebbe concesso ai padri di religione ebraica di circoncidere i figli, confermando, al tempo stesso, però, il divieto generale (e la relativa sanzione) verso la pratica rituale attuata al di fuori di quell'unica deroga⁴⁰.

L'esteso saggio sui rapporti fra Diocleziano e gli appartenenti all'ebraismo⁴¹ – che, co-

1993, 75-76, nonché, infine, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, 210 nt. 79.

³⁹ Su questi profili, cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 182 ss.

⁴⁰ Mod. 6 reg. D. 48.8.11 pr.: *Circumcidere Iudaeis filios suos tantum rescripto divi Pii permittitur: in non eiusdem religionis qui hoc fecerit, castrantis poena irrogatur*. Sul testo cfr. D. DALLA, *L'incapacità sessuale*, cit., 92 e 100 (in particolare); G. DE BONFILS, *Schiavi ed ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1992, 21 (con concetti ribaditi a pp. 136-137) ed ID., 'Honores' e 'munera' per gli ebrei di età severiana, in *Labeo*, XLIV, 1998, 195 nt. 3 (per l'indicazione di un profilo lessicale).

⁴¹ A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 199-243: *Sui rapporti tra Diocleziano e gli Ebrei* (già in *Atti Accade-*

ca dei contributi originali, e adottando, nel contempo, il sistema editoriale della riproduzione anastatica degli stessi, peraltro di ottima resa tecnica¹⁰.

Nel dettaglio, il primo volume contiene le *Sezioni A, B e C*, dedicate, rispettivamente, a *La condizione giuridica degli ebrei nell'impero romano pagano*¹¹, seguita, coerentemente, dalla *Sezione* dedicata a *La condizione giuridica degli ebrei nell'impero romano cristiano*¹² e dalla terza *Sezione*, dedicata a *La 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'*¹³.

Il secondo volume accoglie, invece, le *Sezioni D ed E* – e, come già anticipato, una *Appendice* – in cui sono contenuti i lavori relativi ai seguenti temi: *Gli ebrei nella Spagna romana e visigotica*¹⁴; *Diritto ebraico – Sottosezione a) Fonti, norme, principi*¹⁵; *Diritto ebraico – Sottosezione b) Diritti personali*¹⁶; *Diritto ebraico – Sottosezione c)*

¹⁰ Si segnala l'utile scelta della doppia indicazione di pagina dei contributi, essendo stato mantenuto il numero originario di pagina per ogni singolo lavoro, unitamente a quello progressivo dei due tomi.

¹¹ A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 35-243.

¹² *Ibid.*, 245-496.

¹³ *Ibid.*, 497-551. Vd. anche sopra, nt. 8.

¹⁴ *Ibid.*, 5-95.

¹⁵ *Ibid.*, 97-246.

¹⁶ *Ibid.*, 247-434.

*Diritti reali e contratti*¹⁷; l'*Appendice* racchiude, infine, il suggestivo intervento *Un Israeliano a Congresso al Cairo*¹⁸, già edito negli *Atti dell'Accademia di Scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici* di Acireale¹⁹, e di cui si dirà più avanti²⁰.

Ogni tomo è chiuso dall'Indice dei lavori raccolti²¹. Non è stato redatto, invece, l'indice delle fonti.

4.1. Venendo *in medias res*, nella *Sezione A* del primo tomo sono, dunque, conservati alcuni tra i lavori – a giudizio di chi scrive – più suggestivi.

Il primo riguarda, in particolare, l'interpretazione delle testimonianze letterarie ed epigrafiche relative al divieto imposto ai 'gentili' (ossia coloro che non appartenevano alla religione ebraica) di oltrepassare la balaustra

¹⁷ *Ibid.*, 435-547.

¹⁸ *Ibid.*, 549-568.

¹⁹ Cfr. *Atti dell'Accademia di Scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici*, Acireale, 1988, 59-74.

²⁰ Vd. *infra*, § 8.

²¹ Cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 553-554; ID., *Ebraismo e Diritto*, cit., II, Soveria Mannelli, 2009, 569-571.

*qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de absentibus quoque, tamquam lege Cornelia teneantur, pronuntiandum esse. Plane si ipsi, qui hanc iniuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos praeses provinciae debet, qui virilitatem amiserunt: nemo enim liberum servumve invitum sinentemve castrare debet, neve quis se sponte castrandum praebere debet. At si quis adversus edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit»; sul testo ulpiano – che prevedeva la responsabilità a titolo di crimine sia per il medico (cfr. K.-H. BELOW, *Der Artz im römischen Recht*, München, 1953, 128-129), sia per chi si fosse sottoposto scientemente all'intervento (vd. U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano*, in *SDHI*, XLII, 1976, 257, il quale osserva, correttamente, che non si tratta di una vera e propria ipotesi di 'castrazione', ma un illecito a cui 'si applica' la pena prevista dalla *lex Cornelia*) – vd. D. DALLA, *L'incapacità sessuale*, cit., 90 e ss., 105-106 e 130 (in particolare); accurati confronti testuali in V. MAROTTA, *Politica imperiale e culture periferiche nel mondo romano: il problema della circoncisione*, in *Index*, XII, 1983-1984, 414 e ss.; qualche spunto interessante (in rapporto al tema trattato dalla *Studiosa*) anche in L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992, 99 e ss. (che a p. 99 nt. 139, cita, forse, 'en passant' il lavoro di F. GRELLÉ, *La 'correctio morum' nella legislazione flavia*, in *ANRW* II.13 [e non, come indicato, 'II'], Berlin-New York, 1980, 365 nt. 64, con un cenno in materia, come un cenno v'è in E. HÖBENREICH, *Überlegungen zur Verfolgung unbeabsichtigter Tötungen von Sulla bis Hadrian*, in *ZSS*, CVII, 1990, 290-291 nt. 132); V.M. AMAYA GARCÍA, *Coautoria y complicidad: estudio histórico y jurisprudencial*, Madrid,*

re, all'interno dell'impero romano, da un iniziale stato di 'tolleranza' rispetto alla pratica etnico-religiosa giudaica³⁶, si giunse a quella che Rabello ritiene essere stata l'introduzione di un divieto, sotto il principato adrianeo (probabilmente tra il 129 e il 130 d.C.)³⁷, ottenuto attraverso una interpretazione estensiva del concetto di mutilazione genitale già espressamente vietata dalla sillana *lex Cornelia de sicariis*, con la norma salvata in D. 48.8.4.2³⁸

do, nel cosiddetto Concilio apostolico di Gerusalemme (50-52 d.C.), prevalse la posizione meno rigorista: cfr. Atti 15.1 e ss. Sul punto si vedano le osservazioni di A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 170-171 (nel contributo intitolato *Sui rapporti fra Diocleziano e gli Ebrei* – di cui appena oltre – ed ivi, nt. 36, per indicazioni bibliografiche, nonché in *L'atteggiamento di Roma verso le conversioni all'ebraismo*, 477 e ss.). Per la citazione in lingua francese, per approfondimenti e per ampia indicazione bibliografica, cfr. C. J. HEFELE, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, I.1, Paris, 1907, 125 e ss. (opera non particolarmente recente, ma ancora fondamentale).

³⁶ Cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 176 ss.

³⁷ *Ibid.*, 214, e vd. D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, 91 e 99.

³⁸ Ulp. 7 *de off. proc.*: *Idem divus Hadrianus rescripsit: «Constitutum quidem est, ne spadones fierent, eos autem, qui hoc crimine arguerentur, Corneliae legis poena teneri eorumque bona merito fisco meo vindicari debere, sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse: et*

del Tempio erodiano di Gerusalemme²². Questo limite, infatti, segnava la parte d'accesso al Santuario interdotta agli stranieri.

La stele, rivenuta nel 1871 dall'archeologo Charles S. Clermont Ganneau, a nord del Tempio, così sanciva: «Nessun gentile oltrepassi la balaustra di recinzione del (secondo) tempio. Chi (vi) fosse sorpreso, sarà causa a se stesso della morte che (ne) seguirà»²³.

Il reperto – com'è anche facile intuire – risulta di primaria importanza anche per ciò che riguarda la comprensione delle istituzioni

²² ID., *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 37-62: *La 'Lex de Templo Hierosolymitano': sul divieto ai Gentili di penetrare nel Santuario di Jesushalaim* (pubblicato in *Miscellanea di Studi in onore di D. Disegni*, Torino, 1969, 199-218).

²³ Così secondo la traduzione di L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia*, Brescia, 1994, 290 (una accurata 'scheda', contenuta in op. cit., 283-290, con ampia bibliografia, a cui si può aggiungere M. MIGLIETTA, *Pilatus dimisit illis Barabbam*, in *Ponzio Pilato o del giusto giudice. Profili di simbolica politico-giuridica*, a cura di C. Bonvecchio, D. Coccopalmerio, Padova, 1998, 176 e ss., in particolare). In lingua greca, la scritta appare distribuita, nel seguente modo, su sette linee: «ΜΗΘΕΝΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΕΙΣΠΙΟ|ΡΕΥΕΣΘΑΙ· ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ|ΡΙ ΤΟ ΉΡΟΝ ΤΡΥΦΑΚΤΟΥ ΚΑΙ | ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΟΣ Δ'ΑΝ ΑΗ|ΦΘΗ ΕΑΥΤΩΙ ΑΙΤΙΟΣ· ΕΣ|ΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΑΚΟΛΟΥ|ΘΕΙΝ ΘΑΝΑΤΟΝ» (per la riproduzione dell'immagine, vd. ora A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 46).

ebraiche concernenti il processo a Gesù (e per fondare, attraverso l'interpretazione sistematica di questa con altre fonti romane ed ebraiche, la soluzione secondo cui, già prima dell'epoca degli eventi, al Gran Sinedrio di Gerusalemme fosse stata sottratta la potestà di emanare e di eseguire sentenze capitali)²⁴.

A questo stesso tema deve essere ricondotto anche il quarto contributo di Rabello, escerpito dall'opera a firma – oltre che di Alfredo Mordechai Rabello – di Lucio Bove, Eva Cantarella, Barbara Fabbrini, Massimo Miglietta, Daniela Piattelli, Bernardo Santalucia e Carlo Venturini, ispirata da Francesco Amarelli e Francesco Lucrezi, con la *Prefazione* di Francesco Paolo Casavola, e dedicata, appunto, alla vicenda processuale che coinvolse l'Uomo di Nazareth, opera presentata a Gerusalemme negli ultimi giorni del millennio da poco concluso²⁵.

²⁴ Per la valorizzazione del reperto, nei termini ora descritti, mi permetto di rinviare, in particolare, a M. MIGLIETTA, *Il processo a Gesù di Nazareth*, in *SDHI*, LXI, 1995, 770 ss. (773 ss., in particolare).

²⁵ Cfr. AA.VV., *Il processo contro Gesù*, a cura di F. Amarelli e F. Lucrezi, Napoli, 1999. Si vedano le 'recensioni' di S. A. FUSCO, *Gerusalemme: il processo a Gesù ovvero l'indagine storica agli albori del terzo millennio*, in *SDHI*, LXVI, 2000, 603 ss., di V. Giuffrè, *Il processo a Gesù e la formazione dei giudici*, in *Labeo*, XLVI, 2000,

A chiusura della medesima *Sezione A*, sono stati raccolti due contributi, il primo dei quali dedicato al problema della *circumcisio* in diritto romano fino ad Antonino Pio³², e il secondo, più in generale, ai rapporti fra Diocleziano e gli ebrei³³.

Il tema della circoncisione degli appartenenti al popolo ebraico³⁴ risulta essere – com'è facile intuire – di fondamentale importanza anche per i rapporti intercorrenti tra il Popolo eletto e le altre culture³⁵. In particola-

laddove, nel Vangelo di Matteo, si affronta l'episodio della cosiddetta 'strage degli innocenti': cfr. Mt. 2, 1-18. La pericope, infatti, è da sempre interpretata quale segno dell'intimo (e, probabilmente, patologico) timore di Erode di venire spodestato da altri – fossero pure i suoi figli.

³² A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 65-214.

³³ *Ibid.*, 199-243.

³⁴ Si veda, per tutti, Gen. 17.9-14, e cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 171-176, in particolare. Il lavoro è intitolato *Il problema della 'circumcisio' in diritto romano fino ad Antonino Pio* (in *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 169-198, destinato, in origine, agli *Studi in onore di A. Biscardi*, II, Milano, 1982, 187-214).

³⁵ Basti, qui, rammentare il fatto che una disputa sulla necessità di procedere alla circoncisione dei *gentiles* convertiti al cristianesimo (e, più in generale, finalizzata a «trancher la question relative à l'obligation de suivre l'ancienne loi») agitò la discussione teologica all'interno della stessa Chiesa primitiva, fino a quan-

traverso una disamina attenta delle fonti – e, giustamente, senza lasciarsi lusingare dalle apparenze, ma non decisive, similitudini di carattere formale – Rabello giunge ad escludere che, nel caso di specie, Erode avesse esteso alle proprie casa e dinastia l'istituto romanistico – di cui, peraltro, parte della dottrina, nega valore formale – ma, al contrario, che egli avesse agito in base a dinamiche di natura politico-psicologica, disponendo l'uccisione, prima, della moglie Miriam l'Asmonea, e, quindi, addirittura dei due figli da lei avuti, Alessandro e Aristobulo, per esclusivo timore di essere assassinato, o di vedersi esautorato o, comunque, di perdere parte del suo potere ad opera di coloro che sarebbero stati destinati a diventare sue stesse vittime³¹.

Schriften. Zum römischen Strafverfahren und römischen Verfassungsgeschichte, 1974, 117 e ss.; A. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, in *AG*, CLXXXI, 1976, 69 e ss.; A. RUGGIERO, *Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli, 1984, 1593 e ss.; A. GUARINO, in *Labeo*, XIII, 1967, 124; ID., *Diritto privato romano*¹², Napoli, 2001, 533 nt. 39.2 (che conferma le tesi di Volterra), e, da ultima, con ulteriore bibliografia, C. FAYER, *La 'familia' romana*, III, *Concubinato Divorzio Adulterio*, Roma, 2005, 197-198 e nt. 27.

³¹ Si tratta di un 'movente' d'indole complessiva, almeno come presentato (anche) dal Nuovo Testamento,

In quella sede, Rabello si è occupato degli aspetti socio-politici e della funzione istituzionale del Tempio²⁶. Lo scritto va segnalato, in particolare, per le pagine dedicate ai 'partiti' costituiti da Farisei, Sadducei ed Esseni. Le prime due formazioni, in particolare²⁷, incarnavano le differenti 'anime' della religiosità ebraica e, quindi, dato il regime teocratico che improntava di sé la nazione ebraica, della stessa società israelitica, le cui attività, che hanno lasciato un segno nella storia culturale mondiale, erano date dall'interpretazione creativa della 'Legge' e dalla rigorosa esecuzione della liturgia all'interno del Tempio di Gerusalemme.

273 e ss., nonché di M. MIGLIETTA, *Una recente indagine storico-giuridica sul processo 'contro' Gesù*, in *AG*, CCXXI, 2001, 497 e ss.

²⁶ Cfr. A.M. RABELLO, *E Gesù venne in Gerusalemme ed entrò nel Tempio (Mc. 11,11): aspetto socio-politico di Gerusalemme e funzione istituzionale del Tempio*, in AA.VV., *Il processo contro Gesù*, cit., 39-63.

²⁷ Per quanto riguarda gli Esseni, invece, il discorso dovrebbe essere molto più articolato, ed esula da una sede qual è quella di una recensione, com'è la presente. Va ricordato, però, che la setta degli Esseni è nota per i cosiddetti 'rotoli di Qumran', testimonianze di particolare rilievo per quanto concerne gli studi sulla versione originaria del *Testamentum Vetus*: cfr. la pregevole edizione critica di E. LOHSE [ed.], *Die Texte aus Qumran. Hebräisch und deutsch*, München, 1964.

me, politicamente portata per necessità a collaborare con la forza dominante romana, nell'attesa – rimasta storicamente senza corrispondenza – dell'avvento di un Messia combattente, che ridesse libertà, dignità e autonomia politica ad Israele, così come prefigurato dalla Scrittura, secondo la lettura 'corrente' del tempo²⁸.

Altrettanto interessanti sono le numerose pagine dedicate dallo Studioso ad una ricognizione della giurisdizione civile in Giudea, nel periodo compreso tra il 63 a.C. e il 135 d.C.²⁹,

²⁸ Intorno a queste pagine di Rabello mi permetto di rinviare a M. MIGLIETTA, *Una recente indagine*, cit., 485-486 (in particolare). Intorno al (doloroso) problema del mancato avvento, per gli ebrei, fino ad oggi, del Messia – soprattutto alla luce delle terribili vicende della Shoà – esiste una corrente teologico-politica di pensiero, peraltro minoritaria, ma non per questo meno interessante, secondo la quale egli non sarebbe, in realtà, 'un singolo individuo', da venire, bensì coinciderebbe con il Popolo eletto (forse su suggestione dell'immagine del 'santo servo sofferente', prefigurato dal profeta Isaia: cfr. Is. 52.12-53). Ma su questo non è possibile intrattenersi con maggiore approfondimento.

²⁹ A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 89-142, in cui si riproduce il lavoro intitolato *La giurisdizione civile in 'Iudaea' fra il 63 a.e.v. ed il 135 e.v.*, destinato a 'Vincula iuris'. *Studi in onore di M. Talamanca*, VI, Napoli, 2002, 505-558.

ossia nello spazio di tempo che si estende tra la conquista di Pompeo e la riduzione del regno Asmoneo in provincia romana, fino all'epoca della grande rivolta giudaica sotto l'impero di Adriano (132-135 d.C.). In queste accurate pagine, l'Autore porta ad emersione l'interessante fenomeno della presenza (e del concorso) di forme di giurisdizione autonoma rispetto all'applicazione di quella, per così dire unitaria, romana, la quale risultava, in qualche modo, necessitata, derivando ed essendo causata dalla dominazione latina.

In un simile ordine di idee, anche il suggestivo lavoro teso ad indagare l'eventuale applicazione, all'interno della *domus* di Erode, di un 'tribunale domestico' – sul modello di quello instaurabile, a Roma, ad opera del *paterfamilias* – manifesta, ancora una volta, le qualità esegetiche degli studi qui presentati³⁰. At-

³⁰ ID., 63-88 (corrispondenti alla seconda appendice del volume di A.M. RABELLO, *Effetti personali della 'patria potestas'*, Milano, 1979, 363-386). Sul cosiddetto *consilium domesticum* si vedano: G. WESENER, voce '*Judicium domesticum*', in *PWRE*, Suppl. IX, Stuttgart, 1962, 373 e ss.; contrario all'esistenza di un vero e proprio istituto giuridico, E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG*, II, 1948, 103 e ss.; ID., *Sui 'mores' della 'familia' romana*, in *RAL*, 1949; W. KUNKEL, *Das Konsilium im Hausgericht*, in *ZSS*, LXXXIII, 1966, 219 e ss., ora in ID., *Kleine*

quello che risulta essere un tema altrettanto attuale ed urgente qual è quello dei cosiddetti ‘matrimoni misti’ (stante il fenomeno migratorio dal mondo arabo e musulmano verso il mondo occidentale) – nonché *Il divorzio degli Ebrei nell’Impero Romano*, nel quale Rabello opera con sapiente analisi comparatistica, distinguendo le peculiarità della regolamentazione ebraica, di quella romana, portando ad emersione i punti di contatto tra i due ordinamenti, in virtù del concorso – e dell’eventuale conflitto – di norme necessariamente provocato dalle unioni matrimoniali⁷⁷.

4.3. La *Sezione C* si chiude con una serie di interventi dedicati alla cosiddetta *Lex Dei quam praecepit Dominus ad Moysen*, finalizzati a contribuire al chiarimento di alcuni nodi problematici, ma centrali, sollevati dalla critica in merito a questa fonte giuridica romana postclassica che presenta profili di indubbia peculiarità.

⁷⁷ A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 437-460 (e vd. precedentemente in *Zakhor*, III, 1999, 11-32).

Alludo, in prima battuta, all'attribuzione dell'opera e al luogo della sua edizione⁷⁸.

Rabello propende per la paternità di un autore di religione ebraica, e, nello stesso tempo, identifica nell'Urbe la sede di redazione della fonte. Per un verso, infatti, sarebbe da individuare con certezza – grazie anche alla presenza della Nov. 146 (553 d.C.) di Giustino – «l'esistenza di almeno un nucleo ebraico che si servisse della lingua ebraica: pertanto, anche se riconosciamo che la maggioranza del popolo poteva ignorare l'ebraico, un ebreo dotto, come doveva essere l'autore della *Collatio*, doveva certamente conoscerlo»⁷⁹. Per altro verso, si ritiene – pur sempre

⁷⁸ *Ibid.*, 499-512, articolo intitolato: *Alcune note sulla 'Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum' e sul suo luogo di origine* (pubblicato in *Scritti sull'Ebraismo in memoria di G. Bedarida*, Firenze, 1966, 177-186).

⁷⁹ Cfr. *ibid.*, 510-512. Le considerazioni di Rabello risultano essere consequenziali e fondate, sebbene non si possa omettere la considerazione logica secondo la quale v'è da chiedersi quale utilità potesse rivestire, per un appartenente all'ebraismo, confrontare testi della giurisprudenza romana con il Pentateuco – per individuarne la coerenza sostanziale – mentre più logico potrebbe apparire per un romano (cristiano), di certa cultura, anche giuridica, cercare di dimostrare l'armonia di fondo tra i 'libri giuridici' della Bibbia (va da sé: i primi cinque dell'Antico Testamento, avendo,

radicata comprensione. Nonostante l'interferenza di obiettive difficoltà¹⁵⁰.

Come più volte anticipato, e ora ribadito a modo di giudizio conclusivo, appare senz'altro degna di lode l'iniziativa di Francesco Lucrezi, che ha ideato e realizzato l'equilibrata quanto preziosa 'silloge' dei lavori scientifici 'minori' di Rabello.

Attraverso questa pubblicazione si consente ai ricercatori di disporre – in modo agevole – di parte consistente della produzione dovuta al pensiero di uno tra gli Studiosi della storia giuridica (e di quelle romana ed ebraica, anche in comparazione fra loro, in particolare) più originali, sia per gli ampi interessi coltivati, sia per le modalità di trattazione degli stessi.

MASSIMO MIGLIETTA

Prof. Straordinario di diritto romano
e diritti dell'antichità
Università degli Studi di Trento
massimo.miglietta@unitn.it

¹⁵⁰ Vd. sopra, §§ 4.2 (a proposito del contributo *L'atteggiamento di Roma verso le conversioni all'ebraismo* – e nt. 69), e 6.2.

in via congetturale, ma seguendo l'opinione prevalente tra gli specialisti – «Roma il luogo più adatto per la redazione della *Collatio*»⁸⁰, poiché essa rappresenta «il luogo più culturalmente qualificato», pur non escludendo, *a priori*, la possibile alternativa rappresentata dalla città di Milano⁸¹.

I due scritti successivi sono finalizzati ad approfondire le ipotesi avanzate dallo Studio circa l'individuazione dell'autore della *Collatio*⁸² e la sua 'ebraicità'⁸³, da cui emergerebbe «anche un prezioso elemento per la conoscenza della situazione degli Ebrei nell'impero romano e per l'uso di traduzioni lati-

invece, quello Nuovo ridottissima valenza giuridica) e l'elaborazione dei iurisprudentes e la normativa della cancelleria imperiale.

⁸⁰ Vd., appena oltre, nt. 84.

⁸¹ Cfr. *ibid.*, 512.

⁸² *Ibid.*, 527-531, articolo intitolato: *Sul decalogo 'cristianizzato' della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'*. Questo lavoro nacque quale risposta critica agli interventi di Mario Lauria (*Lex Dei*, in *SDHI*, LI, 1985, 257 ss. ed *Id.*, *Il Decalogo nella dottrina cristiana*, in *SDHI*, LII, 1986, 543), in cui si seguiva, per contro, l'origine cristiana dell'autore antico (e venne pubblicato in *Rassegna Mensile di Israel*, LV, 1989, 133-135).

⁸³ *Ibid.*, 513-525, articolo intitolato: *Sull'ebraicità dell'autore della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'* (già in *Rassegna Mensile in Israel*, XXXIII, 1976, 339-349).

ne della Bibbia nell'ambiente ebraico di Roma»⁸⁴.

Completano la *Sezione* censita, nonché il primo tomo della raccolta, due lavori, il primo dei quali relativo alla datazione della fonte e al 'problema di una sua seconda redazione o del suo uso nel corso del quarto secolo'⁸⁵.

In esso, passate in rassegna le varie ipotesi di attribuzione cronologica – fatta coincidere con il periodo posteriore al 390 dalla dottrina ottocentesca, rappresentata, in particolare, da Mommsen; con il 324, invece, da Volterra, datazione ulteriormente anticipata a prima del 313 – e precisamente tra il 296 e il 302 d.C. – a giudizio del Levy, o, ancora, ricondotta all'interno del IV secolo secondo la sensibilità di vari studiosi (quali, ad esempio, Arnaldo

⁸⁴ A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, I, cit., 525, laddove si chiude confermando la soluzione secondo cui, Roma, «appare il luogo più probabile di redazione della *Collatio*». Sui rapporti intercorrenti tra ebraismo e legislazione imperiale si veda già sopra, §§ 4.1 e 4.2.

⁸⁵ *Ibid.*, 533-546, articolo intitolato più precisamente: *La datazione della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum' e il problema di una sua seconda redazione o del suo uso nel corso del quarto secolo* (pubblicato in *'Humana Sapit'. Études d'Antiquité Tardive offertes à L. Cracco Ruggini*, a cura di J. M. Carrié - R. Lizzi Testa, Turnhout, 2002, 411-422).

guardati»¹⁴⁶, perfino laddove lo Studioso faceva esplicita memoria di «tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento della pace e della comprensione fra Egitto ed Israele» («ed in particolare alla memoria dell'amico di infanzia Marco Voghera, morto combattendo per la libertà di Israele sulle sponde del canale di Suez, nella guerra del Kippur ('73), di mio cugino Ghil Mionis, caduto per assicurare la tranquillità dei confini ('82) e del collega Dr. Haman Scelach, vittima assieme alla moglie e ai figlioletti del proditorio attacco di Ras Burka ('85)»)»¹⁴⁷.

E ciononostante – anzi, sembrerebbe proprio in ragione di ciò – Rabello si augurava che «il loro sacrificio» potesse «contribuire ad un avvenire migliore»¹⁴⁸.

In questa conclusione – che ha il suono quasi della preghiera – risiede la 'cifra stilistica' dell'uomo e, allo stesso tempo, dello Studioso Alfredo Mordechai Rabello. Come si diceva in apertura¹⁴⁹, e come si è notato nel corso di queste pagine, capace di profonda e

¹⁴⁶ Cfr. ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 553.

¹⁴⁷ ID., op. et loc. cit., sub *.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Vd. sopra, § 1.

Merita, infine, particolare sottolineatura l'*Appendice*, che il curatore ha voluto – giustamente – porre come epilogo dell'opera¹⁴⁵.

Questa racchiude una sorta di cronaca (certo *sui generis*, da cui traspaiono candore e sorpresa, timori e speranze) che Alfredo Mordechai Rabello ha stilato a margine di un congresso celebrato ormai più di vent'anni fa al Cairo – si allude al Congresso della *Société Internationale des Droits de l'Antiquité* – a cui egli partecipò ad appena «dieci anni dalla guerra del Kippur» e «a cinque anni dalla firma del trattato di pace fra Israele e Egitto».

Si trattava, allora, di un lasso di tempo intuitivamente ancora troppo breve per non essere fonte di timori, e di istintive, reciproche diffidenze, anche in rapporto alla violenza e alla drammaticità degli eventi bellici intercorsi tra lo Stato di Israele e le altre nazioni arabe mediorientali. Questa era la ragione per cui, nonostante la firma della pace, appunto, «i rapporti fra i due paesi» non potevano «ancora dirsi normali», sebbene già si scorgessero «indubbi [...] progressi», degni di essere – come auspicava testualmente l'Autore – «salva-

¹⁴⁵ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 551-568: *Un Israeliano a Congresso al Cairo* (in *Atti dell'Accademia di Scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici*, Acireale, 1988, 59-74: vd. già sopra, nt. 19).

Biscardi e Giorgio Barone Adesi)⁸⁶ – spicca il nome della Cracco Ruggini⁸⁷. A questo proposito Rabello non fa mancare, infatti, il proprio contributo alla discussione, affermando che «il periodo diocleziano dove[sse] essere il più adatto per la redazione di un'opera simile»⁸⁸. La tesi relativa al IV secolo deriverebbe, pertanto, dalla riedizione o dall'uso della *Lex Dei* in quella fase storica: come conclude l'Autore, «i romanisti, che già dovevano tanto alla Cracco Ruggini per i suoi contributi originali al tardoantico [hanno] ora un motivo di più per essere grati alla illustre studiosa che ha riproposto il problema della datazione della *Collatio* o quanto meno di un suo uso successivo nel corso del IV secolo»⁸⁹.

Il secondo lavoro, di lettura critica, e dal giudizio senz'altro positivo, presenta e commenta i profili essenziali dello 'studio' iniziale, tra quelli condotti da Lucrezi⁹⁰ sulla stessa *Lex*

⁸⁶ Cfr. *ibid.*, 535-543.

⁸⁷ *Ibid.*, 535 e ss.

⁸⁸ Cfr. *ibid.*, 543 e ss., e, in particolare, 546, per la citazione testuale.

⁸⁹ *Ibid.*, 546.

⁹⁰ Vd. anche sopra, nt. 6.

Dei, circa l'uccisione degli schiavi nel diritto romano e in quello ebraico⁹¹.

5. Il secondo tomo della raccolta, come anticipato più sopra, si compone di due *Sezioni* (D ed E) e di una *Appendice*⁹². La prima, più agile, ma non per questo meno suggestiva, sezione si rivolge alle complesse vicende che coinvolsero gli ebrei nella penisola iberica in epoca romana e visigotica⁹³.

Il lavoro d'esordio si concentra, in particolare, sul periodo ariano-visigotico⁹⁴, ed affronta il tema sotto il duplice risvolto, generale, della condizione degli ebrei⁹⁵, con particolare attenzione ai canoni 16, 26, 36, 49-50, 61 e 78, emanati nel corso dell'importante Concilio di Elvira – tenuto in una data compresa tra il

⁹¹ *Ibid.*, 547-551: Recensione a F. LUCREZI, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, I (pubblicata in *Index*, XXXV, 2007, 183-185).

⁹² Vd. sopra, § 3, per ulteriori informazioni sulla sistematica del volume.

⁹³ Cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 5-96.

⁹⁴ *Ibid.*, 7-39, articolo precisamente intitolato: *Gli Ebrei nella Spagna Romana e ariana-visigotica* (e precedentemente edito in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, IV, Perugia, 1981, 807-839).

⁹⁵ *Ibid.*, 9 e ss.

se¹⁴² – ed il quarto – relativo ai rapporti di lavoro subordinato¹⁴³, tematiche visitate alla luce del trattato *Neziqìn* di Bavà Metzì'à (ossia 'Porta di mezzo') della Mishnà, che ne costituisce la (seconda) parte dedicata appunto al diritto privato; il terzo lavoro, invece, mira ad illustrare il sensibile profilo dell'incidenza della 'buona fede' all'interno dell'ordinamento ebraico, che già di per sé, e per evidenti ragioni legate alla centralità del concetto di *bona fides* nel diritto romano, non può non suggestionare lo studioso di questa esperienza giuridica¹⁴⁴.

¹⁴² Il lavoro prosegue, infatti, nello studio di altri capitoli il IV e il V – di Bavà Metzì'à: cfr. ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 493-519: *Su alcuni problemi di compravendita ed interesse nel diritto della Mishnà (Bavà Metzì'à – Capitoli IV e V tradotti e commentati)*, già pubblicato in *Minima Epigraphica et Papyrologica*, IX, 2006, in onore di M. Amelotti, 255-279.

¹⁴³ A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 529-547: *Il capitolo VI della Mishnà di Bavà Metzì'à: sui rapporti fra datori di lavoro e lavoratori* (in *Scritti in onore di G. Melillo*, a cura di A. Palma, II, Napoli, 2009, 1011-1024).

¹⁴⁴ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 521-527 (tratto parzialmente, e con modifiche, da *Riv. Trim. di diritto e proc. civile*, LIV, 2000, 471-509, 847-889 [qui 880-886]: titolo originale dell'intero contributo: *Buona fede e responsabilità precontrattuale nel diritto israeliano alla luce del diritto comparato*).

del diritto, declinati come ‘illeciti civili ed educazione’ e ‘illeciti civili e responsabilità penale’¹³⁹.

Chiude il contributo ‘una breve comparazione’ del diritto ebraico con il diritto romano, che – a giudizio dello Studioso – «in generale» non sembrano essere, «su questo punto, molto distanti (a differenza di certi altri sistemi giuridici, in particolar modo quello della Germania medioevale)»¹⁴⁰.

8. L’ultima sezione, espone quattro studi dedicati, rispettivamente, alla composita disciplina degli ‘oggetti ritrovati’ e del ‘deposito’¹⁴¹, a cui si riconnettono il secondo – dedicato ad alcuni problemi di compravendita ed interes-

¹³⁹ *Ibid.*, 391 e ss.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 402-403, il quale rimanda alle riflessioni, sempre fondamentali, per quanto un poco ‘datate’, di A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione*, V. *Storia del diritto penale*, Roma – Napoli – Milano, 1892, 136 e ss.

¹⁴¹ A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 437-491, intitolato: *Tre capitoli giuridici della ‘Mishnà’: due sugli oggetti ritrovati ed uno sul deposito* (pubblicato in *BIDR*, C, 2003, 307-359). Nella versione della raccolta è stato aggiunto un sottotitolo: ‘Bavà Metzi’à – Capitoli I e III tradotti e commentati’ [cfr. op. cit., 437].

300 e il 312 d.C.⁹⁶ – e, più in dettaglio, all’interno del sistema disegnato dalla *Lex Romana Visigothorum*⁹⁷ – da cui emergerebbe che «in linea generale [...] la legislazione» sarebbe risultata «più liberale verso gli Ebrei di quella contenuta nel suo modello, il Codice Teodosiano». In ogni caso, e come osserva Rabello, «il cambiamento non [fu] drastico, anche se possiamo ritenere che i governatori ariani abbiano applicato le leggi con meno rigore degli imperatori romani cattolici»⁹⁸. A questa premessa segue la lettura sinottica dei testi interessati, contenuti nel cosiddetto *Breviarium Alaricianum*, nel *Codex Theodosianus* e nelle *Pauli Sententiae*: si tratta, in dettaglio, di Brev. 2.1.10 - CTh. 2.1.10; Brev. 2.8.3 - CTh. 2.8.26; Brev. 3.1.5 - CTh. 3.1.5; Brev. 3.7.2 - CTh. 3.7.2; Brev. 9.4.4 - CTh. 9.7.5; Brev. 16.2.1 - CTh. 16.7.3; Brev. 16.3.1 - 16.8.5; Brev. 16.3.2 - CTh. 16.8.7; Brev. 16.4.1 - CTh. 16.9.1; Brev. 16.4.2 - CTh. 16.9.4; Brev. 5.24.3 - P.S. 5.22.3; Brev. 5.24.4 - P.S. 5.22.4⁹⁹.

⁹⁶ La datazione non è certa, essendo rinvenuta dalla dottrina all’interno di un periodo superiore a dieci anni: cfr. *ibid.*, 13. Su tale Concilio, si veda anche sopra, nt. 76 (e testo di riferimento).

⁹⁷ *Ibid.*, 20 e ss.

⁹⁸ Cfr. *ibid.*, 21.

⁹⁹ Cfr. *ibid.*, 23 (*Tabella riepilogativa*).

Come precisa l'Autore, nella fase successiva al regno di Alarico II, notevole importanza ebbe, nel 587 d.C., la conversione di re Reccarredo al cattolicesimo (*rectius*: al cristianesimo romano) – argomento specifico del secondo contributo¹⁰⁰. Nel 654, inoltre, re Reccesvinto «fece abolire il Breviario [...] e con esso cessò l'influenza diretta del diritto romano in Spagna». A giudizio dello Studioso, non sarebbero venute meno, comunque, le discriminazioni verso gli ebrei, anche perché – come egli osserva – essi restarono «un elemento che non si lasciò amalgamare con facilità»¹⁰¹.

Emblematica, per questo fenomeno, fu la legislazione del re Sisebuto (612-621), ammiratore di Reccesvinto, a cui si debbono provvedimenti in materia di tutela della fede cristiano-romana¹⁰², ivi compreso quello in cui il

¹⁰⁰ *Ibid.*, 41-56, articolo intitolato: *La conversione di Reccarredo al cattolicesimo (587) e le sue ripercussioni sulla situazione giuridica degli Ebrei in Spagna* (in *Index*, XII, 1983-1984, 377-390). In virtù di questo evento, a parere dell'Autore, vi fu «per gli ebrei un inacidimento della loro posizione giuridica: se fino ad allora erano compresi fra i romani, d'ora in poi, unificato il regno, ne verranno distinti ed additati come elemento disintegratore» (ivi, 48).

¹⁰¹ Cfr. *ibid.*, 38 e s.

¹⁰² Si veda il lavoro *Sisebuto re di Spagna (612-621) e il battesimo forzato*, in A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*,

prendente modernità, della 'personalità' della stessa, laddove si sancisce che né i genitori possono subire pene per quanto commesso dai figli, né i figli per fatti imputabili ai genitori: a questo proposito si evidenziano i precetti contenuti nel libro del Deuteronomio (v. 24.16) e nel secondo libro dei Re (vv. 14.5-6)¹³⁷.

Il tema assume ancora maggiore estensione all'interno delle fonti rabbiniche, più tarde¹³⁸. Rabello, infatti, analizza gli spunti di riflessione disseminati nella Torah e nel Talmud, sottoponendo ad analisi gli elementi che rilevano per la comprensione del tema, sia in ordine all'età del minore (distinguendo tra maschi e femmine, e tra l'età precedente il raggiungimento della pubertà, che segna – di fatto – il limite estremo della fase della vita caratterizzata da irresponsabilità), sia ai principi della effettiva e concreta 'comprensione', e conseguente 'volizione', dell'atto compiuto da parte dell'agente minore (o incapace).

In quest'ottica, l'Autore analizza anche i profili della connessione tra responsabilità criminale e responsabilità civile (racchiusi nella sezione dello studio dedicata agli altri rami

¹³⁷ *Ibid.*, 381 e ss.

¹³⁸ *Ibid.*, 387 e ss.

Martini¹³⁵. Eppure il profilo evidenziato in ordine alla inclusione sistematica, non priva il lavoro del suo rilievo per contenuto scientifico, tanto che si ritiene opportuno dedicargli, in questa sede, uno spazio, per così dire, autonomo.

Come osserva l'Autore, infatti, «il tema della responsabilità è un dilemma con cui si confrontano tutti, non solo i giuristi. Non si tratta solamente di trovare un equilibrio tra giustizia e clemenza in materia di criminalizzazione, ma di valutare come imporre correttamente una responsabilità nel quadro di una società, una volta posto il caso specifico di fronte alla norma generale. Tali questioni assumono differente valore quando il soggetto di responsabilità penale è un minore»¹³⁶.

La ricerca si snoda, pertanto, attraverso una efficace analisi dei passi della Bibbia che possono essere richiamati in materia, dai quali sembra emergere l'espressione del principio della (possibile) 'responsabilità penale' dei minori – laddove concretamente accertata come sussistente in virtù della consapevolezza del fatto da parte del suo autore – e, con sor-

¹³⁵ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 377-420 (e vd. *Studi in onore di R. Martini*, III, Milano, 2009, 289-330, già cit. sopra, nt. 1).

¹³⁶ *Ibid.*, 380.

sovrano visigoto «stabili che nel caso di matrimoni misti il non credente» – qui inteso in senso esteso, tale da ricomprendere anche l'appartenente ad un'altra religione – «doveva passare al Cattolicesimo; se avesse rifiutato di farlo, sarebbe cessata la validità del matrimonio, ed egli sarebbe stato cacciato in perpetuo esilio»¹⁰³.

Chiude la *Sezione D* una originale ricognizione delle iscrizioni ebraiche nella Spagna romana e visigotica¹⁰⁴, che indica le qualità – a tutto tondo – dello Studioso. Lo scritto analizza interessanti reperti epigrafici, testimoni eloquenti della presenza ebraica nelle zone di rinvenimento, ossia nella *Hispania Tarraconensis*, in quella *Carthaginensis*, nella *Hispania Baetica* e *Lusitanensis*, nonché, finalmente, nella *Gallia Narbonensis*; iscrizioni bi- o trilingui (redatte, a seconda dei casi, in ebraico, latino, greco), che coprono un considerevole arco

II, cit., 57-67 (già in *Rassegna Mensile di Israel*, LI, 1985, 33-41).

¹⁰³ *Ibid.*, 59 e s.: cfr., infatti, *Leges Visigothorum* 12.2.14: «[...] *Quod si tam illicita conubia fuerint perventa, id elegimus observandum, ut, si voluntas subiacuerit, infidelis ad fidem sanctam perveniat. Si certe distulerit, noverit se a coniugali consortio divisum adque divisa in exilio perenniter permanere*»[ivi, 67].

¹⁰⁴ *Ibid.*, 69-95 (è dedito in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, VI, Milano, 1985, 647-673).

temporale che si estende dal III (forse già dal II o, addirittura, dalla fine del I) secolo d.C., fino ai secoli VII e VIII. Si tratta di epigrafi talora dedicatorie di sinagoghe, e, più sovente, relative ad iscrizioni funerarie, non prive di certo ‘pathos’ poetico, sebbene appaiano, talora, accomunate da *tópoi* retorico-stilistici ricorrenti (come ad esempio, la formula, più o meno coincidente, «la sua anima sia nel fascio dei viventi»), che, tuttavia, ne attestano la comune matrice culturale e religiosa¹⁰⁵.

6.1. Di ampio respiro – nel comporre, inoltre, la parte quantitativamente più estesa dei due tomi – è la sezione dedicata al sistema del diritto ebraico¹⁰⁶, la cui prima sottosezione è deputata ad illustrare i gangli centrali delle fonti, delle norme e dei principi a questo riconducibili¹⁰⁷.

A tale riguardo, pertanto, ben figura, quale *incipit*, una densa ‘voce’ tratta dalla *Enciclopedia Giuridica Treccani*, dedicata, appunto, ‘tout

¹⁰⁵ *Ibid.*, rispettivamente 73 e ss., 81 e ss., 84 e s., 85 e ss., e 88 e ss. (con utili *Indici* alle pp. 93 e ss.).

¹⁰⁶ *Ibid.*, 97-547.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 97-246.

diano), che risulta essere stata coerente con «l’insegnamento dei Maestri, e cioè che un uomo non può sapere cosa potrà accadere nel poco tempo che gli rimane ancora da vivere e non ha diritto ad accelerare la propria morte, appartenendo la vita a Dio»; una interpretazione, dunque, finalizzata a chiarire i dati testuali sulla base dei quali si fondano le soluzioni correnti in materia di (cosiddetta) eutanasia¹³⁴.

7.2. Appare un poco ‘eccentrico’, poi, a dire il vero, rispetto alle tematiche trattate in questa sezione del secondo tomo, lo scritto dedicato alla responsabilità penale dei minori ‘nel periodo biblico e talmudico con note comparative con il diritto romano’, recentemente destinato agli scritti in onore di Remo

¹³⁴ *Id.*, *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 368 e ss. (per la citazione testuale, vd. p. 372). Quanto a tematiche connesse con il periodo relativo alla distruzione del secondo Tempio, si rinvia ai lavori di Rabello censiti sopra, § 4.1. Come di consueto, Rabello non scrive per intero il nome dell’Altissimo, volendo così adeguarsi al precetto sulla impronunciabilità del ‘Nome’ santo.

Rabello, premesse seducenti considerazioni sulla ‘santità’ della vita – che non viene fatta coincidere, tuttavia, e giustamente, con un ‘valore assolutamente indisponibile’ («vi sono delle situazioni», egli afferma, infatti, «in cui una persona ha il dovere di farsi uccidere pur di non trasgredire alla proibizione dell’idolatria, al divieto di commettere adulterio o al divieto di uccidere»)¹³² – e sul ‘momento’ in cui possa essere determinata, con ragionevoli precisione e certezza, la circostanza della morte di un uomo, illustra la posizione ufficiale del Rabbinato d’Israele – in ordine alla certificazione medico-giuridica e teologica dell’evento; il principio secondo cui «è fatto assolutamente divieto di praticare la cosiddetta ‘morte bella’ e chi uccide un moribondo, chi ne affretta la morte commette praticamente un omicidio e chi lo fa su se stesso commette praticamente un suicidio»¹³³; l’interpretazione ‘vivente’ offerta da rabbi Chaninà ben Teradion (operante all’epoca della distruzione del Tempio ero-

¹³² Cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 355; vd., *e.g.*, Talmud Bab., trattati Pasachim 25b e Sanhedrin 56a; Talmud Pal., trattato Chaghigà, I.76.3; Maimonide, Sefer Hamizvot, precetto negativo 63; Rabbi Josef Caro, Bet Josef, Even Haezher, 178.19 (cfr. op. et loc. cit., nt. 11).

¹³³ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 365-366.

court’ al ‘diritto ebraico’¹⁰⁸, nella quale si offre una piccola *summa* dell’ordinamento del Popolo eletto, a partire dall’epoca biblica e del secondo Tempio, fino alle moderne frontiere rappresentate dalla bioetica e dalla regolamentazione giuridica di situazioni, fino a ieri, non prevedibili da parte del legislatore e degli interpreti.

Si analizzano, pertanto, in progressione diacronica, la Mishnà e le raccolte della legge orale; il Talmud babilonese e quello di Èretz

¹⁰⁸ *Ibid.*, 99-120. Cfr. *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Aggiornamento VI, 1995, 1-20. Circa i temi e i personaggi citati nella voce si vedano, utilmente, sebbene solo a titolo di prima indicazione: L. ZUNZ, *Salomon ben Isaac, genat Rashi*, Berlin, 1823 e S. ROTSCCHILD, *Rashi*, Worms, 1924; I. MÜNZN, *Moses ben Maimon (Maimonides). Sein Leben und Werke*, Frankfurt a.M., 1912; E. FRIEDBERG, *Rabbēnū Yōsēf Qaro*, Drohobycz, 1895; sul diritto post-talmudico, e, quindi, anche su Jaacov ben Asheri, cfr. S. EISENSTADT, *‘Em mishpaṭ. Repertorium bibliographicum litteraturae totius jurisprudentiae hebraicae*, Jerusalem, 1931, *passim*. Per i ‘tossafisti’ si possono ricordare i nomi dei dottori delle scuole franco-tedesche operanti tra l’inizio del XII secolo fino al maturo XIV secolo d.C.: rabbi Tām († 1171); Ėlī‘ezer ben Nātān, da Mainz (Raben); Yishāq ben Shēmū‘ēl, da Dampierre (Ri; † 1195) ed altri, fino ad Āshēr ben Yēhī‘ēl († 1327): cfr. U. CASSUTO, voce *Tōsāfōt*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, XXXIV, Roma, 1950, 78.

Israël (al cui riguardo è dedicato un altro specifico lavoro)¹⁰⁹; i rapporti tra diritto ebraico e diritto romano; il diritto post-talmudico fino alle cosiddette ‘codificazioni’ dei secoli XI e XII; i ‘commenti’ di Rashi (ossia ‘rabbi Shlōmōh ben Yishāq’, le cui iniziali ‘ra-sh-y’ danno vita, appunto, al nome con cui è conosciuto; Troyes 1040 - 1105) e della scuola dei ‘tossafisti’ (o ‘postillatori’: ‘tōs[s]āfot’, al plurale ‘tōsefet’, è la postilla), sorta di glossatori, che continuavano, con acume, i dibattiti talmudici, con intento chiarificatore e carattere soprattutto di discussione; ancora: l’opera del notissimo filosofo, medico e giurista d’origine ebraica Moisé Maimonide (Mōsheh ben Maymōn, da cui la consueta abbreviazione RaMBaM, noto anche con il nome arabo Abū ‘Imrān Mūsā bar Maymūn; Cordova, 1135 - Cairo, 1204), e l’attività ‘respondente’ (in ordine alla quale l’Autore ritiene di poter evidenziare profili simili a quelli della *interpretatio*

¹⁰⁹ Cfr. A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 121-145 (*L’interpretazione del Talmud babilonese e del Talmud di ‘Eres Yisra’el: il Midrash halakab*): ivi è ben illustrata l’attività respondente di cui si diceva prima (il lavoro è tratto da *La lettura ebraica delle Scritture*, a cura di S.J. Sierra, Bologna, 1995, 103-125). Vd. sopra, nt. 61.

45)¹²⁷, e sottoposta a referendum popolare, parzialmente abrogativo (12-13 giugno 2005), proposto in quattro quesiti¹²⁸, nessuno dei quali, tuttavia, raggiunse il quorum di votanti necessario per esplicare i propri effetti¹²⁹.

Non è, però, soltanto l’inizio dell’esistenza umana, con le implicazioni legate al progresso medico-tecnologico, che ha attirato l’attenzione dell’Autore, poiché – dal lato opposto – è offerto uno studio legato ai ‘problemi connessi con la fine della vita’ e alla ‘eutanasia alla luce del diritto ebraico’¹³⁰, studio originariamente destinato agli *Atti* di un interessante convegno su bioetica e confessioni religiose, celebrato nel 2006 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Trento¹³¹.

¹²⁷ Il titolo della legge citata è il seguente: *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*.

¹²⁸ Cfr. DPR. 7 aprile 2005 (pubblicato in G.U. 12 aprile 2005, n. 84).

¹²⁹ Vd.: <http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=F&dtel=12/06/2005&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&ces0=S&ms=S>.

¹³⁰ A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 351-376 (e vd. nota seguente).

¹³¹ Cfr. *Bioetica e confessioni religiose. Atti del Convegno di Trento, 12 maggio 2006*, a cura di E. Camassa - C. Casonato, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche*, LXXVI, Trento, 2008.

delicate scelte in ordine al cosiddetto ‘diradamento’ degli embrioni, e al destino di quelli ‘surgelati’.

A questo riguardo viene illustrata una singolare vicenda giudiziaria, che va sotto il nome di ‘caso Nachmani’, che ha visto coinvolta, per ben due volte, la Corte suprema di Israele, nel tentativo di chiarire se fosse prevalente il diritto della moglie ad essere madre, o quello del marito a non essere padre contro il suo volere – deliberandosi, a maggioranza di sette giudici contro quattro, a favore della prima soluzione¹²⁵.

Alcuni argomenti trattati vengono ulteriormente esaminati e approfonditi in un altro importante lavoro dedicato a *Ovuli fecondati in provetta, cellule staminali e diradamento di embrioni secondo l'Ebraismo*¹²⁶, la cui attualità è di tutta evidenza, per quanto riguarda ad esempio la realtà italiana, per le ampie discussioni provocate dall’emanazione della l. 19 febbraio 2004, n. 40 (pubblicata in G.U. 24 febbraio 2004, n.

¹²⁵ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 345 e ss., e 346, in particolare.

¹²⁶ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 421-434 (in *Diritto e vita. Bioetica, biodiritto, biopolitica*, a cura di F. Lucrezi - F. Mancuso, Soveria Mannelli, 2010, dichiarato ‘in corso di stampa’).

prudentium romana)¹¹⁰; l’elaborazione di impor-

¹¹⁰ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 110. Naturalmente Rabello non intende giungere ad identificare, o, peggio, a sovrapporre, le due realtà, che mantengono, com’è evidente, caratteri di assoluta autonomia. Si tratta di due sistemi simili per il loro generarsi ‘per stratificazione’ di soluzioni originate dalla analisi della realtà (sia nel ‘respondere’ che nella ‘gēmārā’). Il *iurisprudens* romano offre, però, la *regula iuris* (cfr., e.g., Cic. *Brut.* 41.152, e cfr., per tutti, M. MIGLIETTA, ‘*Servius respondit*’. *Studi su metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena*, I, Trento, 2010, 38 e ss.) – ossia, anche etimologicamente, l’‘unità di misura’ del comportamento dei consociati – nel senso che è finalizzata a determinare un criterio valido, almeno in via tendenziale, universalmente ed astrattamente, a partire dal caso che lo ha occasionato (e che non riguarda il foro interno del *civis*), *regula* che si imporrà al ceto dei giuristi per la sua ‘ragionevolezza’, adattandosi, di volta in volta, alle mutevoli esigenze della società romana. Si tratta del concetto di ‘*regula vera*’, come contrapposto a quello di ‘*regula falsa*’, che emerge dalla giurisprudenza romana (cfr., in corso di pubblicazione, M. MIGLIETTA, ‘*Est vir qui adest*’, *passim*, negli *Atti della serie di seminari intitolata ‘Quid est veritas?’ La verità e le forme giuridiche del diritto romano* [tenuta a Napoli, presso il Dipartimento di Diritto romano e della Scienza romanistica ‘F. de Martino’, della Università ‘Federico II’, tra il 5 marzo e il 16 dicembre 2010], a cura di C. Masi Doria - C. Cascione). Diversamente la soluzione data dal rabbi è funzionale a risolvere, in termini anche giuridici, ‘il caso di coscienza’ del (singolo) fedele; in quanto tale, dunque, la regola è fina-

tanti figure, quali furono i rabbini Jaacov ben Asher (ovvero Ya‘qōb Āsheṛī; Toledo, 1238 - 1340 c.a) e l'ultimo codificatore del giudaismo rabbinico Josef Caro (Yōsēf Qaro, o Karo, Toledo, 1488 - Safad o Şēfad, Palestina, 1575).

Attraverso questo *excursus* storico si giunge al diritto ebraico nel periodo moderno e, in particolare, a quello dello Stato di Israele¹¹¹, che richiama la necessità di illustrare il cosiddetto ‘rabbinate centrale’ di Israele, nuovamente sondato nelle sue radici storiche e nelle

lizzata a creare un ‘precedente’, sì, ma anche ad essere disattesa da altri rabbini, legittimati a fornire regole diverse (anche di segno opposto), e vincolanti, a loro volta, per la coscienza del nuovo interrogante. Addirittura, su una stessa questione, possono coesistere – e di fatto coesistono – più soluzioni di più rabbini (si vedano le pagine di Rabello in ordine ai ‘rapporti personali’, § 7.1). Infine, per completare queste rapidissime osservazioni, anche il profilo esegetico è elemento che rende apparentemente accostabili i due sistemi, ma non lo è certo l'analisi della legge scritta (della Bibbia) e della legge orale (della Torah: vd. sopra nt. 61) da parte del rabbi – che, in ogni caso, deve riferirsi alla legge divina, che è ‘data’ – rispetto al giurista romano che ‘crea’ la regola, pur all'interno della tradizione, a prescindere, in genere, da un dato normativo positivo ed esistente.

¹¹¹ A.M. RABELLO, *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 101 e ss.

blemi legati al ‘dovere’ ebraico, morale e religioso insieme, della procreazione; alla paternità dell’embrione; al parto rischioso per la vita della madre; alla condizione della donna – incinta – condannata a morte, con una chiusura sapienziale – e che non può non far riflettere il lettore intellettualmente onesto – secondo cui «una maggiore consapevolezza dell’importanza della vita permetterà anche a noi di avvertire gli embrioni nel ventre materno partecipare, come al tempo dell’uscita degli Ebrei dall’Egitto, alle lodi del Signore, e partecipare nuovamente al processo di redenzione»¹²³.

Ampia (e incisiva) conoscenza tecnica viene mostrata dall’Autore anche nel contributo intitolato *La procreazione assistita alla luce del diritto ebraico*¹²⁴, in cui si passano in rassegna – evidenziandone i profili critici e le soluzioni proponibili – i temi dell’inseminazione artificiale uterina, di quella omologa (AIH), di quella eterologa (AID) – con i problemi connessi alla valutazione della stessa, da parte della dottrina ebraica ortodossa, quale forma di ‘adulterio’ – della fecondazione assistita extrauterina, che apre la strada all’analisi delle

¹²³ *Ibid.*, 322.

¹²⁴ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 323-350 (già in *Laicità e diritto*, a cura di S. Canestari, Bologna, 2007, 363-388).

co giurista di Rabello. A partire dalla riproposizione (abbastanza singolare, a dire il vero) del denso, tredicesimo capitolo (*Appendice seconda*)¹¹⁹ tratto dal volume *Effetti personali della 'patria potestas'*¹²⁰, e dedicato, in dettaglio, a quelli relativi 'al potere paterno in diritto ebraico all'epoca biblica e talmudica'¹²¹, l'opera si snoda lungo il percorso segnato dallo studio di tematiche di particolare attualità, pari alla complessità dei 'responsi' (giuridici) implicati dalle stesse. Si assiste, in questo modo, all'indagine – mai priva di umana partecipazione, pur nel mantenimento del doveroso rigore scientifico – dello *status* giuridico del nascituro e del problema dell'aborto nel diritto ebraico¹²².

Premessi, infatti, alcuni dati generali e terminologici, necessari alla contestualizzazione delle questioni emergenti, si affrontano pro-

¹¹⁹ Ad onor del vero, va pur detto che la scelta del Curatore non risulta priva di motivazione, trattandosi di una parte, per così dire, autonoma della pubblicazione. Una appendice, appunto, in cui viene trattato – in forma monografica – il tema selezionato.

¹²⁰ Cfr. A.M. RABELLO, *Effetti personali*, cit., 321-362.

¹²¹ Cfr. ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 249 e ss.

¹²² ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 293-322 (il titolo esatto è il seguente: *Lo status giuridico del nascituro e il problema dell'aborto in diritto ebraico*, e il contributo fu pubblicato in *La condition*, cit., 3-30).

sue complesse funzioni istituzionali, anche moderne ed attuali¹¹².

Risulta, infine, di certo pregio lo scritto dedicato all'uso in via esclusiva della lingua ebraica, e a quello, secondario, delle altre lingue, in particolare di quella greca (che fu elemento essenziale per lo sviluppo del cosiddetto 'ebraismo ellenistico') in rapporto alla traduzione dell'Antico Testamento, detta 'dei LXX'. Ancora: gli studi sulle festività ebraiche – come quello finalizzato ad illustrare il trattato talmudico 'Meghillah' (8b-9b)¹¹³ – e al Giubileo¹¹⁴, la cui incidenza sulle cadenze del tempo umano – e sulle posizioni giuridiche (proprietà, rapporti di credito, schiavitù, in special modo) – non può non rivestire importanza centrale all'interno della religione e della

¹¹² ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 221-246: *Il Rabbinate centrale di Erez Israel* (già in *Daimon*, III, 2003, 115-138).

¹¹³ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 147-159 (*Una pagina di Talmud [Meghillah 8b-9b]*, già in *Gli ebrei nell'impero romano*, cit., 324-334).

¹¹⁴ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 161-188 (*Aspetti del Jovel o Giubileo ebraico*, tratto da *Tempo e Torah. Atti del Convegno di Studi sul Giubileo ebraico del 20 maggio 1998*, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, a cura di F. Lucrezi, Napoli, 1999, 35-60). Il tema è senz'altro caro anche al Curatore della raccolta qui censita. A lui si deve anche il lavoro F. LUCREZI, *Il tempo nell'ebraismo*, Napoli, 2000.

cultura ebraiche. E questo anche in rapporto alla peculiarità rappresentata dal diritto tratto dalla Bibbia, che considera come temporanee condizioni di soggezione repute, per contro, tendenzialmente permanenti negli ordinamenti romani o di tradizione romanistica. Basti pensare, a questo riguardo, alle norme che disciplinano la schiavitù ed i vincoli obbligatori: in tali ipotesi, infatti, la celebrazione del ‘settimo anno’ (detto ‘giubilare’) produceva sia effetti liberatori (relativi) a favore del debitore, sia effetti (assoluti) a favore dei sottoposti a regime di schiavitù, effetti fissati nel capitolo XV del libro del Deuteronomio, e quindi dalla legge divina positiva.

6.2. La stessa sezione della raccolta conserva inoltre alcune recensioni critiche a monografie quali *Collaboration with Tyranny in Rabbinic Law*, di David Daube (London, 1965)¹¹⁵; a quella fondamentale, in due volumi, di Boaz Cohen, *Jewish and Roman Law* (New York, 1966)¹¹⁶; ancora le due letture ad

¹¹⁵ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 189-194 (*La collaborazione con la tirannide nel diritto rabbinico*, già in *Rassegna Mensile di Israel*, 34.2, 1968, 99-103).

¹¹⁶ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 195-206 (già in *IVRA*, XXII, 1971, 657-659).

altrettante parti della *Introduzione al diritto di Israele all'epoca del secondo Tempio*, di Z'ev Falk (Tel Aviv, 1969, letture tanto più utili poiché l'opera è redatta in lingua ebraica)¹¹⁷.

Attraverso queste recensioni lo Studioso ha presentato – con uno stile misurato, ma attento, come sempre, ai problemi centrali affrontati nelle opere stesse – lavori di primo piano per la conoscenza giuridica e storico-giuridica delle istituzioni ebraiche. E si tratta sempre di interventi che, anche nei punti in cui Rabello, per onestà intellettuale, avverte l'urgenza di non tacere qualche riserva, non manca di esprimere il proprio difforme convincimento con estremo garbo, che riveste il profondo riguardo da lui nutrito per l'autore recensito. Anche in questo il lettore può giovare di una lezione di metodo non trascurabile.

7.1. La parte che segue è opportunamente riservata ai cosiddetti ‘*diritti personali*’¹¹⁸.

In essa – a giudizio di chi scrive – emerge, e con ulteriore chiarezza, la statura di autenti-

¹¹⁷ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., rispettivamente 207-213, e 215-219 (tratte da *IVRA*, XX, 1969, 678-682 e da *IVRA*, XXII, 1971, 257-259).

¹¹⁸ ID., *Ebraismo e Diritto*, II, cit., 247 e ss.